

STATUTO
DELL'ISTITUTO TEOLOGICO LEONIANO
ANAGNI
aggregato alla
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA TERESIANUM

Approvato dal Dicastero della Cultura e l'Educazione il 3 febbraio 2023

TITOLO PRIMO
Natura, finalità e struttura dell'Istituto

Articolo 1
Natura e finalità

§ 1. L'Istituto Teologico Leoniano (da ora ITL) di Anagni è eretto canonicamente e aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica *Teresianum* (da ora PFTT) con Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica prot. n. 712/95/7 del 21 giugno 1995.

a) L'aggregazione è regolamentata dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* (da ora VG) (cfr. VG, Art. 64); dalle *Norme Applicative* annesse alla Costituzione Apostolica (da ora VG, *Norme*) (cfr. VG, *Norme*, Artt. 15 §1; 51 §§1 e 3); dall'Istruzione *sull'aggregazione di Istituti di studi superiori* (da ora *IAISS*), approvate dal Santo Padre il 1° dicembre 2020 e pubblicate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica l'8 dicembre 2020 (cfr. *IAISS*, Art. 1).

b) L'ITL gode di personalità giuridica per espressa concessione tramite decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr. *IAISS*, Art. 10 §2).

c) L'ITL aggregato conferisce mediante la PFTT aggregante i gradi accademici in Sacra Teologia del primo e secondo ciclo (cfr. VG, *Norme*, Art. 51 §1).

§ 2. L'ITL è una comunità di studio e di ricerca, con lo scopo di:

a) coltivare, mediante la ricerca scientifica, le discipline teologiche, enucleando sistematicamente le verità contenute nella Rivelazione cristiana, considerando alla loro luce i nuovi problemi e presentandole nel modo adatto alle diverse culture (cfr. VG, Art. 3 §1);

b) formare gli studenti nelle discipline teologiche secondo la dottrina cattolica, prepararli convenientemente ad affrontare i loro compiti nella Chiesa (in particolare quelli connessi al ministero presbiterale, al ministero diaconale e ai diversi ministeri laicali istituiti o di fatto) e promuovere la formazione continua o permanente nei ministri e negli altri agenti ecclesiali (cfr. VG, Art. 3 §2);

c) aiutare attivamente, secondo la propria natura, in stretta comunione con la gerarchia e in base alle proprie possibilità, le Chiese particolari del territorio nell'opera dell'evangelizzazione (cfr. VG, Art. 3 §3).

§ 3. L'ITL ha sede presso il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, Seminario Regionale per le Diocesi suburbicarie e del Lazio Sud, al quale è legato da rapporti di reciproca collaborazione per il conseguimento delle sue specifiche finalità.

Articolo 2:
Struttura dell'Istituto

§ 1. L'ITL è strutturato in un corso istituzionale completo (primo ciclo) per il conferimento del primo grado accademico o Baccalaureato in Sacra Teologia e in un biennio di specializzazione (secondo ciclo) per il conferimento del secondo grado accademico o Licenza in Sacra Teologia.

§ 2. Il primo ciclo, istituzionale, comprende cinque anni e permette di conseguire almeno 300 ECTS. Il quinquennio comprende un biennio filosofico (120 ECTS) e un triennio teologico (180 ECTS).

Il secondo ciclo offre una specializzazione in Teologia Dogmatica (indirizzo in Ecclesiologia Pastorale). Esso comprende due anni e permette di conseguire almeno 120 ECTS.

§ 3. Nel piano di studi è previsto anche un percorso formativo per conseguire il Diploma pastorale, offerto a quanti, tra i Presbiteri o i candidati al Presbiterato, hanno compiuto il quinquennio istituzionale e non intendono proseguire gli studi accademici. Esso comprende un anno e permette di conseguire almeno 60 ECTS.

§ 4. Con il consenso della PFTT aggregante, l'ITL può attivare, per le necessità delle Chiese locali del territorio, cicli formativi non accademici di varia natura. Tali cicli, di durata variabile, possono permettere il conseguimento di un numero di ECTS da determinare.

§ 5 Il conferimento di "altri titoli", oltre ai gradi accademici conferiti per autorità della Santa Sede, segue le disposizioni date nel merito (cfr. VG, *Norme*, Art. 41).

Articolo 3:

Rapporti con le Diocesi suburbicarie e del Lazio Sud

§ 1. L'ITL è direttamente al servizio delle Diocesi suburbicarie e del Lazio Sud, le stesse che afferiscono al Pontificio Collegio Leoniano. Secondo le proprie possibilità, esso accoglie studenti provenienti anche da altre Diocesi.

§ 2. I Vescovi di cui sopra al § 1 (d'ora in poi denominati Vescovi del Leoniano) hanno il compito precipuo di promuovere l'attività accademica dell'ITL, in particolare assicurando la formazione scientifica di quanti potrebbero essere chiamati a diventare Docenti nell'Istituto.

TITOLO SECONDO

Rapporti con la Facoltà aggregante

Articolo 4:

La PFTT aggregante

Alla PFTT compete la responsabilità dell'andamento accademico, della promozione degli studi e della ricerca nell'Istituto aggregato. Tale responsabilità viene esercitata tramite il Preside o un suo Delegato. I rapporti giuridici tra la PFTT e l'ITL sono regolati dallo Statuto della PFTT e dal presente Statuto.

Articolo 5:

Compiti della PFTT aggregante

Spetta in particolare alla PFTT:

- a) farsi garante, davanti alla Dicastero della Cultura e l'Educazione, che l'attività dell'ITL è conforme alle norme emanate e approvate dalla Santa Sede;
- b) esaminare e approvare i Piani di studio dell'ITL;
- c) confermare la terna per la nomina del Direttore dell'ITL;
- d) dare il consenso per la prima cooptazione dei Docenti incaricati e per il passaggio a Professori stabili dell'ITL;
- e) deliberare la promozione a Professore Straordinario e Ordinario;
- f) esaminare e approvare la relazione che il Direttore fornisce annualmente sull'andamento dell'ITL;
- g) approvare la relazione quinquennale che il Moderatore dell'ITL invia, tramite la PFTT, al Dicastero della Cultura e l'Educazione;
- h) esaminare e dirimere eventuali ricorsi avanzati da Docenti e Studenti dell'ITL;

- i) vidimare i Diplomi attestanti il conseguimento dei gradi accademici di Baccalaureato e di Licenza in Sacra Teologia;
- j) esaminare e inoltrare al Dicastero della Cultura e l'Educazione le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio di Istituto dell'ITL;
- k) proporre al Dicastero della Cultura e l'Educazione la sospensione dell'aggregazione, qualora l'ITL risultasse inadempiente.

**Articolo 6:
Partecipazione dell'ITL alla vita della PFTT**

L'ITL partecipa attivamente, secondo le proprie possibilità, alle iniziative di studio, ricerca e produzione scientifica della PFTT (cfr. *Statuto*, Art. 35 §2).

**TITOLO TERZO
Rapporti con i Vescovi del Leoniano**

**Articolo 7:
Il Vescovo Moderatore**

§ 1. L'indirizzo dottrinale e disciplinare dell'ITL è garantito dai Vescovi del Leoniano, mediante un loro rappresentante in qualità di Moderatore.

§ 2. Il Moderatore viene eletto dai Vescovi suddetti e dura in carica per un triennio. Può essere eletto per due mandati consecutivi. Per il terzo mandato e successivi occorre fare ricorso alla postulazione (cfr. cann. 180-183 CIC).

**TITOLO QUARTO
Il governo dell'ITL**

**Articolo 8:
Le autorità accademiche dell'ITL**

Le autorità accademiche della PFTT, personali e collegiali (cfr. VG, Art. 15), sono *ipso iure* autorità accademiche dell'ITL alle quali si aggiungono le autorità particolari dell'ITL, che sono il Moderatore, il Direttore e il Consiglio di Istituto (cfr. *IAISS*, Art. 8 §1).

**Articolo 9:
Competenze del Gran Cancelliere**

§ 1. Il Gran Cancelliere è il responsabile supremo e il garante della PFTT e, per quanto attiene all'ITL, agisce d'intesa con il Vescovo Moderatore, che dell'ITL ha diretta sovrintendenza e responsabilità.

§ 2. Spetta, in particolare, al Gran Cancelliere della PFTT:

- a) nominare il Direttore dell'ITL, previo nulla osta del Consiglio di Facoltà della PFTT, scelto dalla terna eletta dal Consiglio di Istituto, tenuto conto della proposta non vincolante del Vescovo Moderatore. Tale nomina deve essere confermata dal Dicastero della Cultura e l'Educazione;
- b) concedere personalmente o per mezzo di un suo delegato la *missio canonica*, o revocarla a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale (cfr. *IAISS*, Art. 21 §2), dopo aver emesso la professione di fede (cfr. can. 833, n. 7 CIC) davanti al Moderatore.
- c) nominare i Professori Straordinari dell'ITL, acquisito il consenso della PFTT, previo nulla osta del Dicastero della Cultura e l'Educazione;

d) nominare i Professori Ordinari dell'ITL, acquisito il consenso della PFTT, previo nulla osta del Dicastero della Cultura e l'Educazione.

Articolo 10:

Competenze del Moderatore

Il Moderatore, su invito del Direttore dell'ITL, può presenziare alle riunioni del Consiglio di Istituto con diritto di presiederle, ma senza diritto di voto. In particolare è di sua competenza:

- a) vigilare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e siano fedelmente osservati gli Statuti e le norme emanate e approvate dalla Santa Sede;
- b) proporre al Gran Cancelliere il candidato per la nomina a Direttore dell'ITL dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà della PFTT della terna espressa dal Consiglio di Istituto;
- c) confermare, su richiesta del Direttore, il Vice Direttore eletto dal Consiglio di Istituto (cfr. *Statuto*, Art. 14e);
- d) nominare i Professori Associati su proposta del Consiglio di Istituto, ottenuta l'approvazione del Consiglio di Facoltà della PFTT e, successivamente, del Dicastero della Cultura e l'Educazione (cfr. *Statuto*, Art. 19c);
- e) concedere l'autorizzazione ai Docenti che insegnano discipline non concernenti la fede e la morale;
- f) sospendere o dichiarare la decadenza dall'insegnamento di un docente per sopravvenuta inabilità prolungata o permanente che sia stata certificata, udito il parere del Consiglio di Istituto;
- g) sospendere, o privare, un Docente da ogni funzione e attività accademica, per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, a seguito di delibera del Consiglio di Istituto, oppure, in casi gravi e urgenti, con decisione propria, fatti salvi i diritti di difesa da esercitare;
- h) nominare, previa presentazione del Direttore dell'ITL, il Segretario e l'Amministratore dell'ITL eletti dal Consiglio di Istituto;
- i) approvare i bilanci annuali, consuntivi e preventivi, e gli atti di gestione straordinaria dell'ITL;
- j) presentare ai Vescovi del Leoniano la relazione quinquennale sull'ITL e inviarla, tramite la PFTT, al Dicastero della Cultura e l'Educazione;
- k) inoltrare, su proposta del Consiglio di Istituto, alle Autorità competenti, le richieste di modifica del presente Statuto.

Articolo 11:

Il Consiglio di Istituto

§ 1. Il Consiglio di Istituto dell'ITL detiene il governo ordinario dell'Istituto.

§ 2. Il Consiglio di Istituto è composto da membri di diritto e da membri eletti:

a) Sono membri di diritto: il Direttore dell'Istituto; il Vice Direttore; tutti i Professori stabili (Associati, Straordinari e Ordinari).

b) Sono membri eletti: tre rappresentanti del Corpo docente non stabile (Incaricati e Assistenti); quattro Studenti (uno del biennio filosofico del primo ciclo; due del triennio teologico del primo ciclo, preferibilmente appartenenti a classi distinte; uno del secondo ciclo).

§ 3. L'elezione dei membri eletti del Consiglio di Istituto avviene in assemblee distinte indette dal Direttore, mediante votazione a scrutinio segreto a norma del can. 119 n. 1 CIC.

§ 4. I rappresentanti del Corpo docente non stabile durano in carica due anni; i rappresentanti degli Studenti un anno. Tutti possono essere rieletti. Qualora, durante il mandato, un componente eletto venisse a mancare per qualsiasi motivo, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti.

§ 5. Quando si trattano questioni di loro competenza prendono parte al Consiglio di Istituto, su invito del Direttore, solo per quella particolare questione e solo a titolo consultivo senza diritto di voto: l'Amministratore dell'ITL; il Bibliotecario; il Direttore della rivista e della collana scientifica.

§ 6. Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Direttore, che lo presiede, almeno tre volte per anno accademico, nonché tutte le volte che questi lo ritenga opportuno e quando un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta per iscritto. L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Direttore e comunicato ai componenti con congruo anticipo insieme all'indicazione del luogo e dell'ora di riunione e l'eventuale documentazione di lavoro.

§ 7. Il Direttore presenta l'ordine del giorno e si riserva la facoltà di indicare le questioni che devono essere sottoposte a votazione.

§ 8. Le sedute del Consiglio hanno valore legale quando è presente la maggioranza assoluta di coloro che hanno diritto a essere convocati.

§ 9. Le votazioni si svolgono a norma del can. 119, salvo quanto previsto da questo Statuto; sono a scrutinio palese, salvo i casi riguardanti le elezioni e le persone in genere, per i quali si richiede lo scrutinio segreto, o i casi in cui almeno un membro del Consiglio di Istituto abbia richiesto lo scrutinio segreto.

§ 10. Segretario del Consiglio di Istituto è il Segretario dell'ITL che svolge funzioni di attuario senza diritto di voto, redige il verbale delle sedute e ha il compito di far conoscere le delibere del Consiglio di Istituto alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione.

Articolo 12:

Competenze del Consiglio di Istituto

Al Consiglio di Istituto spetta:

- a) vigilare perché lo spirito scientifico ed ecclesiale dell'ITL sia rispettato e coltivato, tenendo conto delle finalità specifiche dell'Istituto;
- b) approvare o modificare lo Statuto dopo aver conseguito la maggioranza qualificata e, a maggioranza assoluta, i regolamenti interni riguardanti la segreteria, la collana scientifica, la rivista e altri eventuali organismi dell'ITL;
- c) designare la terna per la nomina del Direttore, secondo quanto prescritto all'Art. 13 § 1-2 del presente Statuto;
- d) valutare i requisiti richiesti circa l'idoneità di un candidato a Professore Associato;
- e) esprimere il parere circa l'idoneità dei candidati alla nomina di Professore Ordinario e Straordinario dell'ITL;
- f) proporre alla PFTT i nomi per la prima cooptazione a Docente Incaricato;
- g) ricevere i ricorsi dei Docenti e degli Studenti;
- h) determinare, nei casi previsti, i provvedimenti disciplinari a carico di Studenti colpevoli di gravi infrazioni alla disciplina interna e ai buoni costumi, fatto salvo il diritto alla difesa;
- i) trattare, con la presenza della sola componente docente, gli eventuali casi di sospensione o allontanamento di un Docente, fatto salvo il diritto alla difesa;
- j) costituire, su proposta del Direttore, commissioni di studio e di lavoro;
- k) eleggere, con la presenza della sola componente docente: il Direttore della rivista e della collana scientifica; i due membri delegati al Consiglio di Amministrazione;
- l) approvare il bilancio dell'Amministrazione;
- m) proporre a maggioranza qualificata dei voti, tramite il Moderatore, alla PFTT e per essa al Dicastero della Cultura e l'Educazione, le modifiche al presente Statuto.

Articolo 13:

Il Direttore dell'ITL

§ 1. Il Direttore dell'ITL è nominato dal Gran Cancelliere della PFTT, previo nulla osta del Dicastero della Cultura e l'Educazione. Viene proposto in modo non vincolante dal Moderatore dell'ITL che lo presenta insieme alla terna eletta dal Consiglio di Istituto, approvata dal Consiglio di Facoltà della PFTT (cfr. *Statuto*, Art. 9 § 2a). Dopo la nomina, il Direttore emette la professione di fede dinanzi al Moderatore.

§ 2. Per la designazione del Direttore il Consiglio di Istituto elegge una terna a norma del can. 119 n. 1 CIC, a votazione segreta tra i Professori Straordinari e Ordinari dell'Istituto, svolgendo scrutini separati per ciascuno dei tre nomi.

§ 3. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere confermato per un mandato successivo. Può essere confermato per un solo terzo mandato consecutivo con il ricorso all'istituto della postulazione (cfr. cann. 180-183 CIC).

§ 4. L'ufficio di Direttore comporta il servizio a tempo pieno.

Articolo 14:

Competenze del Direttore

Il Direttore dell'ITL ha l'immediata responsabilità accademica e organizzativa dell'Istituto. Spetta, pertanto, a lui:

- a) dirigere, promuovere e coordinare l'attività dell'Istituto;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Istituto e l'Assemblea dei Docenti, il Consiglio di Amministrazione e altre commissioni di studio e di lavoro costituite dal Consiglio di Istituto;
- c) nominare i Docenti non stabili e gli Assistenti, previo consenso del Consiglio di Istituto e dopo aver ottenuto la *missio canonica* o l'autorizzazione a insegnare;
- d) conferire incarichi annuali ai Professori Emeriti e agli Invitati, udito il Consiglio di Istituto;
- e) presentare al Moderatore la nomina di un Vice Direttore, dopo aver ottenuto il consenso tramite votazione del Consiglio di Istituto (cfr. *Statuto*, Art. 10c);
- f) presentare al Moderatore la nomina del Segretario e dell'Amministratore dell'ITL eletti dal Consiglio di Istituto;
- g) designare i correlatori delle tesi di Licenza e i componenti delle commissioni d'esame;
- h) presiedere, direttamente o tramite un suo delegato, le sedute d'esame per il conferimento del grado accademico di Baccalaureato e di Licenza;
- i) trattare, in prima istanza, eventuali procedimenti di sospensione o allontanamento dei Docenti e degli Studenti, a norma dell'Art. 25 §7 del presente Statuto;
- j) definire le pratiche di passaggio da altre Facoltà o Istituti Teologici, il riconoscimento di discipline e corsi compiuti con successo nelle università civili o in altri istituti e centri ecclesiastici di studio, e le eventuali integrazioni ai piani di studio;
- k) deliberare il passaggio di Studenti straordinari od ospiti, che ne abbiano i requisiti, a Studenti ordinari;
- l) decidere sulla richiesta, per giusta causa, di sessioni speciali di esame in singoli casi, udito il Docente interessato;
- m) firmare tutti gli atti ufficiali dell'ITL e controfirmare i gradi accademici di Baccalaureato e di Licenza, dopo essere stati firmati dalle competenti Autorità della PFTT;
- n) tenere regolarmente informato il Preside della PFTT sull'andamento e l'attività dell'ITL; redigere la relazione annuale circa l'attività scientifica, didattica e amministrativa dell'ITL, da presentare alla PFTT; assistere il Moderatore nella stesura della relazione quinquennale da trasmettere, tramite la PFTT, al Dicastero della Cultura e l'Educazione.

Articolo 15:

Il Vice Direttore

§ 1. Il Vice Direttore viene proposto dal Direttore tra i Professori ordinari e straordinari dell'ITL ed è confermato dal Moderatore, dopo essere stato eletto dal Consiglio di Istituto;

§ 2. Il Vice Direttore rimane in carica per un tempo non superiore alla durata in carica del Direttore che lo ha proposto. Se l'elezione avviene nel corso del triennio, la scadenza coincide sempre con quella del Direttore.

§ 3. Concluso il mandato triennale il Vice Direttore può essere rieletto per un altro triennio consecutivo, ma può essere rieletto soltanto per un terzo mandato consecutivo con il ricorso all'istituto della postulazione (cf. cann. 180-183)

§ 4. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nello svolgimento della sua funzione e lo supplisce nell'ordinaria amministrazione quando questi fosse temporaneamente assente o impedito.

§ 5. In caso di sede vacante, il Vice Direttore è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio di Istituto per la designazione del Direttore (cfr. *Statuto*, Art. 13 §2).

Articolo 16:

L'Assemblea dei Docenti

§ 1. L'Assemblea dei Docenti è composta da tutti i Docenti dell'Istituto, di ogni ordine e grado, fatta eccezione per gli Invitati.

§ 2. L'Assemblea è convocata dal Direttore almeno una volta per anno accademico al fine di formulare proposte per il miglioramento scientifico e didattico dell'Istituto, soprattutto in riferimento alle lezioni istituzionali e ai contenuti delle discipline.

TITOLO QUINTO

I Docenti

Articolo 17:

I diversi ordini di Docenti

§ 1. Il Corpo accademico dell'ITL è composto da vari ordini di Docenti: stabili e non stabili.

§ 2. I Docenti stabili sono i Professori: Ordinari; Straordinari; Associati.

Costoro, oltre ad attendere alla ricerca scientifica nella propria disciplina, si dedicano a tempo pieno all'Istituto mediante l'insegnamento, l'assistenza degli Studenti, la collaborazione agli organismi accademici e alle pubblicazioni dell'ITL.

§ 3. La stabilità richiede, per sua natura, un congruo tempo di permanenza in sede e la libertà da uffici incompatibili con l'insegnamento o troppo onerosi. I Professori stabili non possono contemporaneamente ricoprire lo stesso incarico presso altre istituzioni accademiche.

§ 4. Tutti i Professori stabili si considerano assunti a tempo pieno.

§ 5. I Docenti non stabili sono gli Incaricati e gli Invitati.

a) Gli Incaricati sono Docenti ai quali l'Istituto affida un incarico di insegnamento per un anno, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell'Istituto.

b) Gli Invitati sono Professori che insegnano come stabili presso altri centri o istituti accademici e sono chiamati per svolgere attività didattica.

Articolo 18:

Requisiti per la nomina dei Docenti

§ 1. Per essere legittimamente cooptato tra i Professori stabili dell'ITL, si richiede che il docente si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana ed ecclesiale, per senso di responsabilità;

a) se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, si richiede che il Docente abbia conseguito il Dottorato canonico; se il dottorato non è canonico, è richiesta almeno la licenza canonica (cfr. *VG, Norme*, Art. 19 §§ 1 e 2);

b) il Docente si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni, e mostri di possedere capacità didattica (cfr. *VG*, Art. 25 § 1; *IAISS*, Art. 6 § 3).

§2. I requisiti di cui al § 1 devono essere applicati, fatte le debite proporzioni, ai Docenti non stabili (cfr. *VG*, Art. 25 §2).

§ 3. Il clero diocesano, i membri di Istituti di vita consacrata, di Società di vita apostolica e i loro equiparati, per essere Docenti presso l'ITL devono avere il permesso del proprio Ordinario o del rispettivo Superiore maggiore o equiparato.

§ 4. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr. can. 833, n. 7 CIC), la missione canonica dal Gran Cancelliere (o un suo delegato) (cfr. IAISS, Art. 21, §2; VG, Art. 27 §2)

Articolo 19:

Nomina dei Professori Stabili

§ 1. Perché un Docente sia cooptato al ruolo stabile di Professore Associato è necessario che abbia esercitato attività accademica presso l'ITL per almeno tre anni accademici consecutivi;

a) deve essere ascoltato il parere della Commissione di qualificazione, composta dal Direttore, dal Vice Direttore e da uno dei Professori stabili, designato dal Direttore per affinità disciplinare;

b) il Consiglio di Istituto valuta i requisiti richiesti circa l'idoneità di un candidato a Professore Associato (cfr. *Statuto*, Art. 12 d);

c) la promozione a Professore Associato richiede il nulla osta del Consiglio di Facoltà della PTTT e, successivamente, del Dicastero della Cultura e l'Educazione (cfr. *Statuto*, Art. 10d);

d) la nomina viene fatta dal Moderatore.

§ 2. Per la promozione di un Professore Associato a Straordinario il Consiglio di Istituto è chiamato a esprimere un giudizio di idoneità, dopo aver ascoltato il parere della Commissione di qualificazione, composta dal Direttore, dal Vice Direttore e da uno dei Professori stabili, designato dal Direttore per affinità disciplinare. Il passaggio a Straordinario viene deliberato dal Consiglio di Facoltà della PFTT. La nomina è fatta dal Gran Cancelliere, ottenuto il nulla osta del Dicastero della Cultura e l'Educazione (cfr. *Statuto* Art. 9 § 2b).

§ 3. Per la promozione di un Professore Straordinario a Ordinario il Consiglio di Istituto è chiamato a esprimere la valutazione di idoneità dopo aver ascoltato il parere della Commissione di qualificazione, composta dal Direttore, dal Vice Direttore e da uno dei Professori stabili, designato dal Direttore per affinità disciplinare. Il passaggio a Ordinario viene deliberato dal Consiglio di Facoltà della PFTT. La nomina a Ordinario è fatta dal Gran Cancelliere, ottenuto il nulla osta del Dicastero della Cultura e l'Educazione (cfr. *Statuto*, Art. 9 § 2c).

§ 4. Le condizioni richieste per passare a una categoria superiore sono giudicate in base alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, allo spirito di collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca e alla dedizione alla vita dell'ITL.

§ 5. La promozione a una categoria superiore non avviene se non si siano verificate queste condizioni per almeno tre anni.

Articolo 20:

Nomina dei Docenti Incaricati e dei Professori Invitati

§ 1. La nomina a Incaricato è fatta, per un anno, dal Direttore, dopo aver ottenuto la *missio canonica* dal Gran Cancelliere o l'autorizzazione a insegnare dal Moderatore, e dopo aver acquisito il consenso del Consiglio di Istituto.

§ 2. La nomina di un Professore Invitato è fatta, per un anno, dal Direttore, udito il parere del Consiglio di Istituto.

Articolo 21:

Doveri dei Docenti

§ 1. Tutti i Docenti, particolarmente quelli stabili, sono responsabili del buon andamento dell'Istituto e devono porre ogni impegno perché esso diventi una comunità nella quale i vari componenti concorrono alla ricerca scientifica, allo studio e alla diffusione del sapere teologico.

§ 2. I Docenti assistono e guidano gli Studenti nel loro studio personale, nelle esercitazioni, nei seminari e nell'elaborazione delle dissertazioni conclusive dei due cicli accademici per il Baccalaureato e per la Licenza in Sacra Teologia.

Articolo 22:

Numero dei Professori stabili

Il numero dei Professori stabili deve essere tale da garantire il normale svolgimento dell'attività accademica e l'assistenza degli Studenti. Essi devono essere almeno 11, di cui, in base alle competenze, almeno 9 così ripartiti: due per la filosofia, uno per la Sacra Scrittura, due per la teologia fondamentale e dogmatica, uno per la teologia morale e spirituale, uno per la liturgia, uno per il diritto canonico, uno per la patrologia e la storia ecclesiastica (cfr. *IAISS*, Artt. 27-28).

Articolo 23:

Gli Assistenti

§ 1. Gli Assistenti sono assunti in aiuto dei Professori Straordinari e Ordinari.

§ 2. La nomina ad Assistente è fatta dal Direttore, per un anno, su proposta di un Docente Ordinario o Straordinario, e dopo aver acquisito il consenso del Consiglio di Istituto.

§ 3. Per essere assunti come Assistenti si richiede il titolo di Licenza congrua o un titolo equipollente.

Articolo 24:

Diritti dei Docenti

§ 1. I Professori Ordinari e Straordinari possono essere eletti all'ufficio di Direttore e di Vice Direttore dell'Istituto.

§ 2. I Professori stabili (Ordinari, Straordinari e Associati) sono membri di diritto del Consiglio di Istituto; possono far parte delle Commissioni di qualificazione; possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione (cfr. *Statuto*, Art. 41 §1).

§ 3. I Docenti non stabili (Incaricati e Assistenti) eleggono ogni due anni tre di essi come rappresentanti nel Consiglio di Istituto (cfr. *Statuto*, Art. 11 § 2b).

§ 4. Tutti i Docenti stabili e non stabili possono far parte di commissioni per lo studio di problemi relativi alla vita dell'Istituto.

Articolo 25:

Durata delle funzioni accademiche

§ 1. I Docenti non stabili e gli Assistenti sono nominati per un anno accademico e possono essere nominati di nuovo.

§ 2. Tutti i Docenti cessano da ogni attività accademica con il raggiungimento del 70° anno di età. Tuttavia possono svolgere, fino al compimento del 75° anno di età, quelle attività che saranno loro affidate dal Direttore, udito il Consiglio di Istituto e previo consenso del Moderatore.

§ 3. I Professori ordinari con il raggiungimento del 70° anno diventano "emeriti".

§ 4. I Professori ordinari che lasciano l'Istituto prima di aver raggiunto il 70° anno diventano "emeriti", salvo cessazione per motivi disciplinari.

§ 5. I Docenti dell'ITL risultano sospesi o privati del loro ufficio nei seguenti casi (cfr. *VG, Norme*, Art. 24 §§ 1-3):

a) per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta (cfr. *Statuto* Art. 10f);

b) per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare (cfr. *Statuto*, Art. 10g);

c) se viene loro revocata la *missio canonica* o l'autorizzazione a insegnare (cfr. *Statuto*, Art. 10d) e, per i membri del clero secolare e per i consacrati e loro equiparati, se viene ritirato il consenso del

proprio Ordinario, o del Superiore maggiore di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica o comunque del Superiore competente;

d) per accettazione di un ufficio che, a giudizio del Consiglio di Istituto, risulti incompatibile con l'ufficio di professore.

§ 6. Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità di cui sopra al § 5a, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore il quale agisce a norma dell'Art. 12 h-i dello Statuto;

§ 7. Nei provvedimenti di privazione dell'ufficio per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare di cui sopra al § 5b, si procederà nel modo seguente:

a) il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della sola componente docente, assumerà le dovute informazioni dal Direttore e, tenendo conto del bene dell'Istituto, di tutta la comunità ecclesiale e dello stesso interessato, potrà eventualmente dare mandato al Direttore di regolare la questione personalmente col Docente, secondo la mente del Consiglio;

b) qualora non si giungesse a una composizione, la questione sarà nuovamente trattata dal Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, con la presenza della sola componente docente. Il Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio giudizio, che sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale procederà a norma dell'Art. 10g dello Statuto. Del provvedimento verrà data comunicazione ufficiale alla PFTT.

§ 8. In tutti i procedimenti di sospensione e di privazione dell'ufficio sarà sempre assicurato al Docente il diritto di esporre e difendere la propria causa, anche con la designazione di un patrono qualificato per il foro ecclesiastico, previa approvazione del Moderatore, e di interporre appello a norma dei cann. 1732 e ss. del CIC, in primo luogo presso l'autore del decreto (can. 1734 §1), successivamente in primo grado al Gran Cancelliere della PFTT e, in seconda istanza e ulteriore istanza, alla Santa Sede.

§ 9. La sospensione o la privazione dell'attività accademica non comporta la perdita dei diritti economici acquisiti dal Docente per il lavoro svolto nell'Istituto.

TITOLO SESTO **Gli Studenti**

Articolo 26:

Condizioni per l'ammissione degli studenti

§ 1. Gli Studenti si distinguono in ordinari, straordinari e ospiti.

§ 2. Gli Studenti ordinari sono coloro che frequentano i corsi previsti nei Piani di studio che conducono ai gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia.

Possono essere ammessi come Studenti ordinari al primo ciclo coloro che:

a) risultano idonei per condotta morale, attestata, per i seminaristi, i chierici secolari, i membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, dal rispettivo Ordinario, dal Superiore maggiore o Superiore competente, per i laici dal parroco;

b) hanno compiuto regolarmente gli studi medi superiori e hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l'iscrizione alle università europee, fermo restando il diritto di esaminare se, dall'attestato, appaiono regolarmente svolte tutte le discipline ritenute necessarie;

c) hanno una conoscenza sufficiente della lingua italiana, comprovata per coloro che provengono da nazioni estere da un attestato o da una verifica da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni, e della lingua inglese, anch'essa comprovata da un attestato o da una verifica da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni. Qualora queste condizioni linguistiche non fossero verificate, gli studenti dovranno tempestivamente iscriversi a specifici corsi di lingua, eventualmente attivati dall'ITL.

§ 3. Possono essere ammessi come ordinari al secondo ciclo, per il conferimento della Licenza nel settore di specializzazione per il quale l'ITL è qualificato, gli Studenti che:

- a) risultano idonei per condotta morale, attestata, per i seminaristi, i chierici secolari e i membri di Istituti di vita consacrata e Società di Vita apostolica, dal rispettivo Ordinario, dal Superiore maggiore o Superiore competente, per i laici dal parroco;
- b) hanno espletato il ciclo istituzionale conseguendo il grado accademico di Baccalaureato in Sacra Teologia presso una Facoltà canonicamente eretta dalla Santa Sede o altro Istituto Teologico affiliato o aggregato a una Facoltà canonicamente eretta, ottenendo una votazione finale non inferiore a 24/30 o equivalente;
- c) in mancanza del Baccalaureato, hanno espletato il sessennio filosofico-teologico prescritto per la formazione al presbiterato in un Seminario Maggiore o Studentato dell'Istituto religioso, ottenendo una votazione finale o complessiva non inferiore a 24/30 o equivalente, fermo restando il diritto dell'Istituto di verificare l'entità del curriculum svolto e, mediante un esame/colloquio davanti a una commissione su un tesario approvato dal Consiglio di Istituto, l'effettiva idoneità a seguire la specializzazione prescelta;
- d) hanno una conoscenza sufficiente della lingua italiana, comprovata per coloro che provengono da altre nazioni da un attestato o da una verifica da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni, della lingua inglese e di una ulteriore lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, anch'essa comprovata da un attestato o da una verifica da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni. Qualora queste condizioni linguistiche non fossero verificate, gli studenti dovranno tempestivamente iscriversi a specifici corsi di lingua.

§ 4. Possono essere iscritti al corso di Anno pastorale, richiesto in ordine al conferimento del presbiterato, coloro che, espletato il quinquennio istituzionale, non proseguono gli studi accademici.

§ 5. Gli Studenti iscritti come ordinari presso questo Istituto non possono frequentare corsi presso un'altra istituzione accademica in misura tale che essi superino la terza parte del piano di studi.

§ 6. Gli Studenti straordinari sono coloro che frequentano i corsi senza seguire i piani di studio che conducono ai gradi accademici, avendo tuttavia il diritto di sostenere i relativi esami. Possono essere iscritti come straordinari coloro che:

- a) risultano idonei per condotta morale, attestata per i seminaristi, i chierici secolari e per i membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica dal rispettivo Ordinario, dal Superiore maggiore o Superiore competente, per i laici dal parroco;
- b) hanno conseguito un diploma di istruzione media superiore o compiuto un curriculum di studi equivalente.

§ 7. Gli Studenti ospiti o uditori sono coloro che frequentano alcuni corsi a loro scelta senza il diritto a sostenere i relativi esami.

Articolo 27:

Riconoscimento degli studi pregressi

§ 1. Chi ha iniziato come ordinario gli studi filosofico-teologici presso una Facoltà Teologica canonicamente eretta dalla Santa Sede o in Istituti Teologici aggregati o affiliati a una Facoltà teologica canonicamente eretta, può essere ammesso a continuarli presso l'ITL, senza l'obbligo di ripetere gli esami già sostenuti; non può, tuttavia, essere ammesso a sostenere gli esami e le altre prove prescritte per il conseguimento dei gradi accademici, senza l'approvazione del piano di studi e senza una regolare partecipazione ai rispettivi corsi.

§ 2. Chi ha compiuto studi filosofico-teologici presso Istituti Teologici o Studentati non affiliati a una Facoltà Teologica canonicamente eretta, può ricevere un riconoscimento dei curricula svolti, in ordine al conseguimento dei gradi accademici, solo se in possesso di un diploma di studi superiori valido per l'iscrizione come ordinario.

I riconoscimenti e le omologazioni sono fatti dal Direttore, udito il parere del Segretario, dopo aver esaminato i programmi svolti e i voti riportati, tenendo presenti i criteri generali emanati dalla PFTT.

§ 3. Chi ha conseguito il grado accademico di Laurea Magistrale in Scienze religiose presso un Istituto Superiore di Scienze religiose sponsorizzato da una Facoltà Teologica canonicamente eretta, può essere iscritto al IV anno del quinquennio in ordine al conseguimento del Baccalaureato in Sacra Teologia, con un piano di studi integrativo stabilito dal Direttore.

§ 4. Chi ha conseguito il grado accademico di Laurea in Scienze religiose può essere iscritto al Baccalaureato in Sacra Teologia nell'anno accademico stabilito dal Direttore, eventualmente previo superamento di un esame di ammissione. Spetta al Direttore stabilire il relativo piano di studi.

§ 5. Curricula incompleti svolti presso un Istituto Superiore di Scienze religiose sponsorizzato da una Facoltà Teologica possono ottenere riconoscimenti e omologazioni a discrezione del Direttore.

§ 6. Il riconoscimento di discipline e corsi compiuti con successo nelle Università civili, o in altri Istituti e Centri qualificati di studi, viene determinato caso per caso dal Direttore.

§ 7. Per i casi contemplati nei §§ 3-6, il Direttore dovrà acquisire il parere del Vice Direttore e del Segretario, facendo in modo che le decisioni non contrastino con i criteri generali della Facoltà aggregante.

Articolo 28:

Passaggio di Studenti straordinari od ospiti a ordinari

Gli Studenti straordinari od ospiti possono inoltrare istanza di passaggio a studente ordinario e, nel primo caso, di omologazione dei corsi frequentati e degli esami sostenuti. Il passaggio viene deliberato, caso per caso, dal Direttore.

Articolo 29:

Assemblee degli Studenti

§ 1. Gli Studenti sono convocati in assemblea dai rappresentanti degli Studenti, tutte le volte che le esigenze della vita accademica sembrano richiederlo.

§ 2. Le assemblee degli Studenti possono essere generali, se coinvolgono tutti gli iscritti all'ITL, o particolari, se riguardano rispettivamente gli iscritti del biennio filosofico, del triennio teologico o della Licenza, o anche gli iscritti di un singolo anno di corso.

§ 3. La prima assemblea generale degli Studenti di ogni anno accademico deve svolgersi entro un mese dall'inizio delle lezioni, è convocata dal Direttore e ha come suo primo adempimento l'elezione dei nuovi rappresentanti degli studenti, che si insediano immediatamente.

§ 4. Qualora l'assemblea degli Studenti si svolga durante l'orario accademico, è necessario che la sua convocazione sia preventivamente autorizzata dal Direttore.

Articolo 29bis:

Provvedimenti disciplinari

Se per cause gravi uno Studente dovesse essere sospeso, privato di qualche diritto o espulso dall'Istituto, la questione sia affrontata con carità e prudenza dalla competente autorità, in modo che siano convenientemente tutelati sia i diritti dell'Istituto che quelli dello Studente. L'Istituto provvede a tali adempimenti disciplinari mediante un apposito Codice di comportamento accademico.

TITOLO SETTIMO

L'Ordinamento degli studi

Articolo 30:

Il curriculum degli studi

§ 1. Il piano di studi del primo ciclo viene stabilito e periodicamente rivisto dal Consiglio di Istituto, con l'approvazione del Consiglio di Facoltà della PFTT. Esso comprende corsi obbligatori, distinti fra

corsi prescritti, così chiamati perché richiesti dalla Santa Sede, e corsi complementari, così chiamati perché ritenuti comunque necessari dal Consiglio di Istituto per il completamento della formazione di base. Oltre ai corsi obbligatori, ogni studente ha la necessità di integrare il piano di studi con alcuni corsi opzionali e seminari di studio.

§ 2. Il piano di studi del secondo ciclo viene stabilito e periodicamente rivisto dal Consiglio di Istituto. Esso comprende corsi propri caratterizzanti l'indirizzo, approvati dalla PFTT, corsi complementari e seminari di studio.

§ 3. L'anno accademico consta di due semestri, ciascuno con 12 settimane scolari effettive. Le ore settimanali di insegnamento nel ciclo istituzionale sono circa 20.

§ 4. Le lezioni magistrali dei cicli di Baccalaureato e di Licenza sono obbligatorie e devono essere frequentate dagli Studenti per almeno i 2/3, pena la non ammissione agli esami.

§ 5. Potranno essere previste lezioni in orari diversi da quelli curricolari a beneficio degli Studenti che, per comprovati motivi, non potessero frequentare regolarmente le lezioni negli orari stabiliti.

§ 6. Le lezioni presenziali, **comunque obbligatorie**, potranno essere integrate, a beneficio degli Studenti, con lezioni distanziali, profittando delle possibilità offerte dalla didattica online.

Articolo 31:

Il secondo ciclo

§ 1. Nel secondo ciclo viene integrata la formazione teologica di base e si avviano gli Studenti, attraverso discipline speciali, seminari ed esercitazioni, alla ricerca e alla elaborazione teologica in un settore specifico della Teologia.

§ 2. La scelta della specializzazione, in Teologia Dogmatica con indirizzo in Ecclesiologia Pastorale, tiene conto delle persone cui l'Istituto intende rivolgersi come referenti privilegiati: membri del clero diocesano, di Istituti di vita consacrata, di Società di vita apostolica e di operatori pastorali.

§ 3. L'ITL propone un corso di studi di secondo ciclo che ponga attenzione al mistero della Chiesa e alle sue ricadute pastorali, con particolare riferimento alla teologia della Chiesa locale, della parrocchia e dei ministeri, nell'orizzonte ecclesiologico del Concilio Vaticano II.

§ 4. Lo studio e la ricerca comportano i seguenti momenti fondamentali:

- a) analisi critica della condizione dell'uomo nel mondo contemporaneo, con attenzione alle sue dimensioni teologiche e pastorali;
- b) approfondimento delle fonti dell'Ecclesiologia, mediante un'indagine biblica, patristica, storica e dogmatica;
- c) riflessione sull'essere e sull'agire del cristiano, in vista di una maturazione che conduca alla capacità di impostare adeguati orientamenti di azione.

§ 5. La dissertazione o tesi è la prova più qualificante del secondo ciclo. In essa il candidato deve mostrare rigore di metodo, giudizio critico, maturità di espressione e reale attitudine alla ricerca scientifica. L'argomento, scelto su proposta dello Studente e del Professore che ne ha accettato la direzione, deve essere approvato dal Direttore.

§ 6. L'alunno presenterà la dissertazione, in triplice copia, alla Segreteria, almeno un mese prima della sua difesa.

Articolo 32:

L'Anno pastorale

§ 1. A completamento della formazione pastorale per il presbiterato l'ITL istituisce l'Anno pastorale richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, a coloro che non proseguono gli studi accademici (cfr. VG, 76 §2).

§ 2. Agli Studenti che hanno superato tutte le prove previste dal piano di studi viene rilasciato il Diploma di pastorale.

Articolo 33: Gli esami

§ 1. Possono essere ammessi a sostenere gli esami di una disciplina solo gli Studenti che risultano a essi regolarmente iscritti e hanno debitamente frequentato le lezioni. L'esame, inoltre, non viene omologato se lo Studente non è in regola con la Segreteria.

§ 2. Le sessioni ordinarie di esame sono tre: invernale; estiva; autunnale. In ciascuna di esse vengono indetti, per ogni singola disciplina prevista, almeno due appelli, intervallati da un congruo periodo di tempo. Eventuali preappelli o postappelli possono essere concessi in via straordinaria dal Direttore, udito il Docente interessato.

§ 3. L'esaminatore competente per ogni disciplina è il Docente della stessa, eventualmente con la presenza del suo Assistente. In caso di legittimo impedimento il Direttore può designare un altro Docente dell'ITL o una commissione. In casi eccezionali il Direttore può nominare un Docente in sostituzione del titolare del corso.

§ 4. Le prove d'esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nei locali indicati dall'Autorità accademica.

§ 5. Gli esami possono essere orali o scritti, a discrezione del Docente. La valutazione degli esami e delle altre prove viene espressa con un voto in trentesimi. L'esame si ritiene superato con la votazione di 18/30.

§ 6. Il primo ciclo si conclude con un esame finale che può essere sostenuto dopo aver espletato l'intero quinquennio. Tale esame ha un carattere "comprensivo" in quanto tende a verificare se lo Studente ha assimilato la formazione teologica globale, proposta nel quinquennio istituzionale. Il programma dell'esame finale è approvato dal Consiglio di Istituto.

§ 7. La commissione per l'esame finale in ordine al conferimento del Baccalaureato è composta di tre membri e presieduta dal Direttore o da un suo delegato. La commissione è designata dal Direttore.

§ 8. Il punteggio per il Baccalaureato si struttura come segue: a) 70% per la media degli esami del quinquennio; b) 30% per l'esame generale.

§ 9. Il secondo ciclo si conclude con un esame in cui, oltre la discussione della dissertazione, è prevista una prova orale sulla base di un programma che abbraccia gli argomenti caratterizzanti l'indirizzo prescelto. Il programma dell'esame finale è approvato dal Consiglio di Istituto.

§ 10. L'esame finale si svolge davanti a una commissione composta dal Direttore dell'Istituto o da un suo delegato, dal relatore e dal correlatore della tesi. La prima parte dell'esame consiste nella discussione della dissertazione; la seconda parte verte sul programma indicato.

§ 11. Il punteggio per la Licenza si articola come segue: a) 60% per la media degli esami del biennio; b) 20% per la tesina scritta; c) 20% per l'esame generale.

Articolo 34: Gradi accademici e Diplomi

§ 1. A norma dell'Art. 1 § 1 del presente Statuto, la PFTT, mediante l'ITL, conferisce i gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia.

§ 2. I gradi accademici sono così specificati: a) il Baccalaureato in Sacra Teologia allo studente che, avendo espletato il ciclo istituzionale, ha superato tutti gli esami previsti dal piano di studi, incluso l'esame finale;

b) la Licenza in Sacra Teologia con specializzazione in Teologia Dogmatica (indirizzo in Ecclesiologia Pastorale) allo studente che, avendo frequentato il secondo ciclo, ha superato tutti gli esami e le altre prove, inclusa la difesa della dissertazione.

§ 3. Nei diplomi dei rispettivi gradi, oltre al nome della PFTT, viene indicato quello dell'ITL. Nel diploma di Licenza viene indicata anche la specializzazione conseguita;

a) i documenti autentici attestanti il conferimento dei gradi accademici sono sottoscritti dalle competenti Autorità accademiche, come segue: firma del Gran Cancelliere, con relativo sigillo, del Preside e del Segretario della PFTT; controfirma del Direttore e del Segretario dell'ITL;

b) l'ITL avrà cura del rilascio di ulteriori documenti, per es. il transcript of records, dove si attestano gli esami sostenuti (cfr. IAISS, Art. 16).

§ 4. Agli Studenti che hanno superato tutti gli esami e le prove previste per l'Anno Pastorale, l'ITL rilascia, a nome della PFTT, il "Diploma di pastorale".

TITOLO OTTAVO

Ricerca scientifica e pubblicazioni

Articolo 35: **La ricerca scientifica**

§ 1. L'ITL promuove la ricerca scientifica nelle discipline teologiche e in quelle a esse connesse, tenendo presente soprattutto il settore di specializzazione che lo caratterizza.

§ 2. L'ITL partecipa attivamente, secondo le proprie possibilità, alle iniziative di ricerca e produzione scientifica promosse dalla PFTT alla quale è aggregato. Esso è anche disponibile a collaborare a progetti di ricerca compatibili con le sue finalità, promossi da altri Centri accademici, ecclesiastici e civili.

§ 3. Il Corpo docente dell'ITL avvia gradualmente gli Studenti alle metodologie del lavoro scientifico e, per quanto possibile, li associa in progetti comuni di ricerca, sulla base delle capacità e disposizioni di ciascuno.

Articolo 36: **Le pubblicazioni**

§ 1. La produzione scientifica dell'Istituto si esprime nella pubblicazione di una rivista e di una collana che raccolgono in primo luogo gli interventi dei vari Professori e dei convegni organizzati dall'Istituto.

§ 2. Il Consiglio di Istituto approva le norme relative alla rivista e alla collana, ne elegge i rispettivi Direttori scientifici, che restano in carica per un triennio rinnovabile.

§ 3. Il Consiglio di Istituto approva anche i regolamenti della rivista e della collana, che devono prevedere per ambedue l'esistenza del Comitato scientifico e del Consiglio di redazione.

§ 4. Spetta al Direttore scientifico proporre i membri del Comitato scientifico e del Consiglio di redazione al Consiglio di Istituto, che deve confermarli.

TITOLO NONO

Gli ufficiali e il personale ausiliario

Articolo 37: **Gli ufficiali**

§ 1. Nel governo e nell'amministrazione dell'Istituto, le Autorità accademiche sono coadiuvate da Officiali che sono: il Segretario; l'Amministratore.

§ 2. Nella gestione economica dell'Istituto l'Amministratore è affiancato da un Consiglio di Amministrazione.

Articolo 38: Il Segretario

§ 1. Il Segretario è eletto dal Consiglio di Istituto e nominato dal Moderatore, previa presentazione del Direttore, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Segretario dirige la Segreteria dell'Istituto e ha la responsabilità del suo archivio.

Più in particolare:

- a) cura e conserva gli atti concernenti il governo dell'Istituto, i registri accademici, le cartelle degli Studenti;
- b) predispone e controlla la documentazione relativa alle immatricolazioni e iscrizioni, ai piani di studio, alle prove d'esame;
- c) prepara e rilascia attestati ufficiali, autenticandoli con il timbro dell'Istituto, la propria firma e, nei casi previsti, quella del Direttore o di altre Autorità competenti;
- d) predispone gli atti preparatori per le riunioni collegiali e il lavoro delle commissioni;
- e) partecipa al Consiglio di Istituto con mansioni di attuario senza diritto di voto, redigendone gli atti;
- f) notifica, a mezzo stralcio verbale, le delibere del Consiglio di Istituto alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione;
- g) coadiuva il Direttore in tutte le mansioni attinenti al buon andamento dell'Istituto, specie per quanto riguarda il calendario accademico, l'orario scolastico, gli esami;
- h) predispone i dati sull'attività dell'Istituto, per la opportuna documentazione e le relazioni annuali e triennali;
- i) cura la corrispondenza di ufficio.

§ 2. Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario, assunto dal Direttore (cfr. *Statuto*, Art. 42).

Articolo 39: L'amministrazione economica

§ 1. L'ITL dispone di propri mezzi economici, necessari per il conveniente raggiungimento delle sue finalità (cfr. VG, Art. 57).

§ 2. Fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, l'amministrazione dell'ITL è debitamente distinta dall'amministrazione del Pontificio Collegio Leoniano (cfr. *IAISS*, Art. 9; VG, Art. 21).

Articolo 40: L'Amministratore

§ 1. L'Amministratore è eletto dal Consiglio di Istituto e nominato dal Moderatore, previa presentazione del Direttore, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

§ 2. L'Amministratore:

- a) attende alla gestione economica dell'ITL e, d'intesa con il Direttore, provvede alle sue necessità;
- b) redige i bilanci annuali preventivo e consuntivo e li presenta, dopo la discussione in Consiglio di Amministrazione, al Moderatore per l'approvazione;
- c) procede all'equa retribuzione del personale docente e non docente, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, approvate dal Moderatore;
- d) dirige, d'intesa con il Direttore, il personale non docente dell'Istituto;
- e) cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali delle sue sedute;
- f) partecipa, su invito del Direttore, al Consiglio di Istituto senza diritto di voto;
- g) rende edotto il Consiglio di Istituto dei bilanci annuali dell'Amministrazione.

§ 3. L'Amministratore può essere coadiuvato da personale ausiliario, assunto dal Direttore (cfr. *Statuto*, Art. 42).

Articolo 41:

Il Consiglio di Amministrazione

§ 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore dell'ITL, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Direttore, dall'Amministratore, da due Docenti stabili eletti dal Consiglio di Istituto, da uno Studente ordinario eletto dall'Assemblea degli Studenti. I Docenti restano in carica tre anni, lo Studente un anno. Tutti possono essere rieletti.

§ 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Direttore per esprimere un parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo, da presentare al Consiglio di Istituto e, per l'approvazione, al Moderatore. In via straordinaria il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni volta il Direttore lo ritenga opportuno o quando sia richiesto per iscritto da almeno tre membri.

§ 3. Quando si trattano questioni relative alle pubblicazioni dell'Istituto (cfr. *Statuto*, Art. 36) il Direttore può invitare al Consiglio di Amministrazione i diretti responsabili.

§ 4. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente la tabella dei diritti amministrativi, in relazione al costo della vita e alle esigenze di bilancio, seguendo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto e le indicazioni del Moderatore.

§ 5. Il Consiglio di Amministrazione delibera eventuali provvidenze e sussidi in favore degli Studenti, in base a criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Articolo 42:

Il Personale ausiliario

Il Personale non docente è parte integrante della Comunità accademica dell'Istituto e viene assunto, sulla base di precisi criteri normativi e retributivi, dal Direttore.

TITOLO DECIMO

Sussidi didattici ed economici

Articolo 43:

La sede dell'Istituto

§ 1. L'Istituto ha sede propria presso il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, con aule adatte e sufficienti per lo svolgimento dei corsi, ambienti per lavori di gruppo e seminari, locali per la permanenza dei Docenti, uffici di Direzione, Segreteria, Amministrazione.

§ 2. La Direzione garantisce l'agibilità delle aule e degli altri ambienti e la loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche e di gestione.

Articolo 44:

La Biblioteca

§ 1. L'Istituto fruisce della Biblioteca del Pontificio Collegio Leoniano, secondo le norme determinate in un'apposita convenzione.

§ 2. Il Bibliotecario, eletto sulla base della suddetta convenzione, può prendere parte al Consiglio di Istituto e al Consiglio di Amministrazione, su invito del Direttore senza diritto di voto, quando si trattano questioni che lo riguardano.

§ 3. Compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, l'ITL assicura il costante incremento del patrimonio librario della Biblioteca, specie nei settori riguardanti le discipline di insegnamento e la sua particolare specializzazione.

Articolo 45:

Attrezzature e sussidi didattici

Compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, l'Istituto si avvale dei più moderni sussidi tecnologici per l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca, assicurando in particolare l'abbonamento a banche dati elettroniche (cfr. *IAISS*, Art. 6 §5).

Articolo 46:

Sussidi economici, tributi e retribuzioni

§ 1. L'Istituto provvede al suo sostentamento economico tramite:

- a) diritti amministrativi, esigiti secondo tabelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione e approvate dal Moderatore;
- b) contributi finanziari disposti dai Vescovi del Leoniano;
- c) elargizioni e donazioni finalizzate all'Istituto o a sue specifiche attività.

§ 2. Il personale docente e non docente dell'Istituto viene retribuito tenendo presente criteri generali di giustizia e professionalità, secondo parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dal Moderatore.